

Art. 59, comma 1, CCNL 2022-2024

1. Gli enti rendono annualmente disponibili tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate, al netto delle risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) comma 3 lett. b) del CCNL 16.11.2022, e di quelle necessarie a corrispondere i seguenti trattamenti economici fissi a carico delle risorse stabili del fondo: quote dell'indennità di comparto a carico del Fondo; incremento delle indennità riconosciute al personale educativo degli asili nido, di cui all'**art. 31, comma 7, secondo periodo, del CCNL del 14.09.2000** e di cui all'**art. 6 del CCNL del 5.10.2001**; indennità che continuano ad essere corrisposte al personale dell'ex-VIII qualifica funzionale non titolare di incarico di Elevata Qualificazione, ai sensi dell'**art. 37, comma 4, del CCNL del 6.07.1995**. Sono inoltre rese di nuovo disponibili, le risorse corrispondenti ai predetti differenziali di progressione economica e trattamenti fissi non più corrisposti a seguito di cessazione del personale o acquisizione di superiore area nell'anno precedente. Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 del CCNL 16.11.2022 non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile.

Art. 33 CCNL 22/01/2004: Istituzione e disciplina della indennità di comparto

1. Al fine di conseguire un progressivo riallineamento della retribuzione complessiva del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali con quella del restante personale pubblico, è istituito un compenso denominato: indennità di comparto.
2. L'indennità di comparto ha carattere di generalità e natura fissa e ricorrente. Essa viene corrisposta per dodici mensilità.
3. L'indennità di comparto è ridotta o sospesa negli stessi casi di riduzione o sospensione previsti per il trattamento tabellare. Essa non è utile ai fini della determinazione della base di calcolo dell'indennità di fine servizio. L'istituzione della indennità di comparto non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'art. 2, commi 9 e 10 della legge n. 335 del 1995.
4. L'indennità viene corrisposta come di seguito indicato:
 - a) con decorrenza dell'1.1.2002, nelle misure indicate nella colonna 1 della tabella D allegata al presente CCNL;
 - b) con decorrenza dal 1.1.2003, le misure di cui alla lett. a) sono incrementate degli importi previsti dalla colonna 2 della medesima tabella D; a tal fine vengono prelevate le corrispondenti risorse nell'ambito di quelle previste dall'art. 32 comma 1;
 - c) con decorrenza 31.12.2003, ed a valere per l'anno 2004, l'importo della indennità di comparto è corrisposto nei valori indicati nella colonna 4 della ripetuta tabella D i quali riassorbono anche gli importi determinati ai sensi delle lettere a) e b); a tal fine vengono prelevate le corrispondenti risorse stabili dalle disponibilità dell'art. 31, comma 2.
5. Le quote di indennità di cui alle lettere b) e c) del comma 4, prelevate dalle risorse decentrate, sono riacquisite nella disponibilità delle medesime risorse (art. 31, comma 2) a seguito della cessazione dal servizio, per qualsiasi causa, del personale interessato, per le misure non riutilizzate in conseguenza di nuove assunzioni sui corrispondenti posti.

Art. 60 CCNL 2022-2024: Parziale conglobamento nello stipendio tabellare della indennità di comparto di cui all'art. 33 del CCNL del 22 gennaio 2004

1. Con decorrenza primo gennaio dell'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, le quote dell'indennità di comparto indicate nell'allegata tabella C, colonna 2 e colonna 3 sono conglobate nello stipendio tabellare. Conseguentemente, a decorrere dalla medesima data, gli importi mensili della indennità di comparto sono rideterminati come indicato nella stessa tabella C, colonna 4 e sono posti interamente a carico del Fondo risorse decentrate.
2. Con la stessa decorrenza indicata al comma 1, la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16/11/2022 è definitivamente e stabilmente ridotta di un importo annuo determinato sulla base dei valori mensili indicati nella colonna 3 della tabella C computati per dodici mensilità e delle unità di personale, anche a

tempo determinato, destinatarie della indennità di comparto alla data di decorrenza del conglobamento indicata al comma 1.

3. Per effetto di quanto previsto al comma 1 e con la medesima decorrenza ivi indicata, gli stipendi tabellari di cui all'art. 56 sono ulteriormente incrementati dei valori mensili lordi per tredici mensilità di cui all'allegata tabella A, colonna 2.

4. Gli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione del comma 3, sono rideterminati, a decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, nelle misure di cui all'allegata tabella B, colonna 2.

5. La riduzione del Fondo risorse decentrate di cui al comma 2 non determina alcun ampliamento degli spazi di alimentazione del Fondo risorse decentrate ai fini del rispetto delle previsioni di cui agli artt. 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017 e dell'art. 14, comma 1-bis del D.L. n. 25/2025. Pertanto, detta riduzione continua ad essere computata figurativamente ai fini del rispetto delle suddette discipline.

Art. 31, comma 7, CCNL 14/09/2000

7. Al personale educativo degli asili nido è confermata l'indennità professionale di L.900.000 (Euro 464,81) annue lorde, prevista dall'art.37, co.1, lett. c) del CCNL del 6.7.1995. Allo stesso personale compete altresì, a decorrere dal 31.12.1999, un' indennità di L.120.000 (Euro 61,97) mensili lorde, per 10 mesi di anno scolastico. Al relativo onere si fa fronte utilizzando le risorse indicate nell'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999. Tale ultima indennità costituisce trattamento economico accessorio, incide solo sulla seconda quota di pensione, non è valutabile ai fini del trattamento di fine rapporto e non incide su altri istituti di carattere economico.

Art. 6, CCNL 5/10/2001

1. Con decorrenza dal 2001, l'indennità prevista dall'art.37, comma 1, lett. c) e d) del CCNL del 6.7.1995 è incrementata di L 660.000 (Euro 340,86) annue lorde; ai relativi maggiori oneri si fa fronte con le risorse dell'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999, ed in particolare con gli incrementi derivanti dalla applicazione della disciplina dell'art.4.

Art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995

4. Sono confermate nell'importo di L. 1.500.000 l'indennità di direzione e di staff prevista per il personale dell'VIII qualifica funzionale dall' art. 45, comma 1, del DPR n. 333 del 1990 nonché le somme spettanti a titolo di retribuzione individuale di anzianità di cui all'art. 44 del D.P.R. 333/1990.